

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI GIUGNO 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di giugno 2024**.

### **QUATTORDICESIMA MENSILITA'**

Eventuale corresponsione della quattordicesima mensilità **nel caso di contratti collettivi** che prevedano la corresponsione di tale mensilità aggiuntiva **entro il mese di giugno**.

### **lunedì 3 giugno**

#### **RAPPORTO PERIODICO PARI OPPORTUNITA' – PROROGA AL 15 LUGLIO**

Con avviso pubblicato il 10 aprile sul sito del Ministero del Lavoro è stato reso noto che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti **sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it>, a partire dal 3 giugno 2024**. Di conseguenza **le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024**, in luogo dell'ordinaria scadenza del 30 aprile.

### **domenica 30 giugno**

#### **VERIFICA GODIMENTO DELLE FERIE MATURATE NEL 2022**

Entro il 30 giugno i datori di lavoro devono verificare l'avvenuto godimento di almeno **due settimane delle ferie maturate nel 2022** Come previsto dall'10 del D. Lgs. 66/2003, il periodo feriale minimo di 4 settimane deve essere goduto, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non oltre:

- 12 mesi, ossia nel corso dell'anno di maturazione, per un periodo pari ad almeno due settimane,
  - 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, per l'eventuale ulteriore periodo di due settimane.
- La mancata fruizione di tale periodo minimo di ferie entro i termini previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003, ovvero entro il diverso termine previsto della contrattazione collettiva, comporta per il datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 18-bis del D. Lgs. n. 66/2003. **Con le retribuzioni relative a luglio**, i datori di lavoro dovranno poi procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi a **tutte le ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2022**, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

### **FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI GIUGNO**

#### **CONGUAGLIO DEL SECONDO MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL'80%**

Come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 57/2024** con cui ha fornito le istruzioni operative per gestire l'elevazione dell'indennità di congedo per un ulteriore mese dal 30% al 60% (ovvero 80% solo per il 2024) introdotta dall'articolo, 1 comma 179, della legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro possono **conguagliare il secondo mese di congedo parentale all'80% fruito dal 1° gennaio 2024, nei flussi UniEmens di competenza da aprile a giugno 2024**.